



COMITATO REGIONALE BASILICATA

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 55 del 02/12/2022

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 ATTESTATI DI MATURITA' AGONISTICA (ART. 34.3 N.O.I.F. della F.I.G.C.)

A seguito della documentazione prodotta, la calciatrice sottoelencata è autorizzata all'attività agonistica:

TELESCA ASIA nata il 29.05.2008 SEVENTEEN POTENZA (fino al 13.03.2023)

3.2 TRASFERIMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI DILETTANTI" E "NON PROFESSIONISTI" TRA SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Si ricorda che il trasferimento di un/una calciatore/calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nel seguente periodo:

- da mercoledì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 (ore 19.00)

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

3.3 TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI" Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori/le calciatrici "Giovani" tesserati/e con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

mercoledì 1° dicembre 2022 a giovedì 15 dicembre 2022 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 16 dicembre 2022**.

Si ricorda che le Società dovranno consegnare e/o inviare contestualmente le tessere plastificate dei calciatori/calciatrici svincolati/e al Comitato Regionale Basilicata.

COMITATO REGIONALE BASILICATA

Via Robert Mallet, 1
85100 Potenza PZ
Tel 0971 594168/9 Fax 0971.489950

website www.figcbasilicata.it
website www.lnd.it
e-mail segreteria@figcbasilicata.it

SCARICA L'APP UFFICIALE



LND Basilicata App



**** CALCIO A 11 ****

ECCELLENZA

3.4 VARIAZIONE GARA

GARA FERRANDINA 17890 - TRICARICO POZZO DI SICAR del 04.12.2022

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata domenica 04.12.2022 alle **ore 15.00** sul campo Santa Maria di Ferrandina.

COPPA ITALIA ECCELLENZA "GIAN FRANCO LUPO"

3.5 FISSAZIONE RECUPERO

Semifinale di ritorno

TRICARICO POZZO DI SICAR	POMARICO	COMUNALE	TRICARICO	8/12/22	14:30
--------------------------	----------	----------	-----------	---------	-------

PROMOZIONE

3.6 FISSAZIONE RECUPERI

12^ giornata di andata

PESCOPAGANO 1926	CITTADELLA 2010	COMUNALE	PESCOPAGANO	8/12/22	14:30
ATLETICO MONTALBANO	SANTARCANGIOLESE	COMUNALE	TURSI	14/12/22	14:30

COPPA ITALIA PROMOZIONE "MAURO TARTAGLIA"

3.7 PROGRAMMA GARE

Finale di andata

CALCIO SAN CATALDO	SANTARCANGIOLESE	COMUNALE	AVIGLIANO	8/12/22	14:30
--------------------	------------------	----------	-----------	---------	-------

Finale di ritorno

SANTARCANGIOLESE	CALCIO SAN CATALDO	MARTORANO	SANT'ARCANGELO	29/12/22	14:30
------------------	--------------------	-----------	----------------	----------	-------

UNDER 19

3.8 DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' MARMO PLATANO

A seguito della variata disponibilità di campo, la Società MARMO PLATANO disputerà le proprie gare interne la domenica all'ora ufficiale sul **campo Rigamonti di Muro Lucano**.

3.9 VARIAZIONI GARE

GARA INVICTA MATERA - SCANZANO del 05.12.2022

A seguito della concomitanza con altro incontro, la gara sopra indicata verrà disputata lunedì 05.12.2022 alle **ore 18.00** sul campo PAIP di Matera.

GARA MARMO PLATANO - ATELLA del 05.12.2022

A seguito della variata disponibilità di campo, la gara sopra indicata verrà disputata lunedì 05.12.2022 alle ore 17.00 sul **campo Rigamonti di Muro Lucano**.

GARA POLICORO - ATLETICO MONTALBANO del 06.12.2022

A seguito dell'indisponibilità del campo di gioco, la gara sopra indicata verrà disputata martedì 06.12.2022 alle ore 15.30 sul **campo Perriello di Policoro**.

GARA VIGGIANO - REAL SENISE del 06.12.2022

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **giovedì 15.12.2022** alle ore **16.30** sul campo Coviello di Viggiano.

** CALCIO A 5 **

UNDER 19

3.10 PROGRAMMA GARE

4^ giornata di andata del 4/12/22

FERRANDINA 17890	ACADEMY NOVA SIRI	SANTA MARIA C5	FERRANDINA	4/12/22	11:00
------------------	-------------------	----------------	------------	---------	-------

4. RISULTATI

CAMPIONATO: ECCELLENZA

DATA	GIORNATA	POLICORO	REAL SENISE	2 - 2	<u>DELIBERA GS</u>
------	----------	----------	-------------	-------	--------------------

CAMPIONATO: COPPA ITALIA ECCELLENZA

DATA	GIORNATA	CITTA DEI SASSI MATERA	BRIENZA CALCIO	4 - 6	<u>SOSPESA IMPRATICABILITÀ CAMPO</u>
		TRICARICO POZZO DI SICAR	POMARICO		

CAMPIONATO: COPPA ITALIA PROMOZIONE

DATA	GIORNATA	CALCIO SAN CATALDO	VIGGIANO	2 - 1	
		SANTARCANGIOLESE	PESCOPAGANO 1926	3 - 2	

CAMPIONATO: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: A

DATA	GIORNATA	ATELLA	ORAZIANA VENOSA	2 - 1	
		ATLETICO PALAZZO	RAPOLLA SOCCER ACADEMY	4 - 3	
		CALCIO SAN CATALDO	MARMO PLATANO	1 - 2	
		CIRCOLO SPORT VULTUR 1921	PESCOPAGANO 1926	3 - 4	
		LAGOPESOLE	AVIGLIANO		<u>IMPRATICABILITÀ CAMPO</u>

CAMPIONATO: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: B

DATA	GIORNATA	BRIENZA CALCIO	ASSOPOTENZA	7 - 2	
		POLISPORTIVA TITO	CITTADELLA 2010	4 - 3	
		VIRIBUS POTENZA 1999	TRICARICO POZZO DI SICAR	0 - 0	
29/11/22	6/A	LYKOS	ANGELO CRISTOFARO OPPIDO	0 - 1	
		REAL TOLVE	BEATO BONAVENTURA	0 - 10	<u>DELIBERA GS</u>

CAMPIONATO: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: C

DATA	GIORNATA	CASTELLUCCIO	VIGGIANO	8 - 1	
------	----------	--------------	----------	-------	--

29/11/22	6/A	REAL SENISE	ROTONDA CALCIO	6 - 3	
		MARATEA	ALL STARS UNITED	0 - 3	DELIBERA GS
		MOLITERNO	SANTARCANGIOLESE	1 - 1	

CAMPIONATO: <u>JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: D</u>					
DATA GIORNATA					
28/11/22	6/A	ATLETICO MONTALBANO	FERRANDINA 17890	3 - 3	
		CITTA DEI SASSI MATERA	PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA	4 - 3	
		ELETTRA MARCONIA	INVICTA MATERA	0 - 4	
		SCANZANO	POMARICO	0 - 4	
29/11/22	6/A	MONTESCAGLIOSO CALCIO	POLICORO	3 - 0	DELIBERA GS

CAMPIONATO: <u>UNDER 19 CALCIO A 5 REG. MASCHILE</u>					
DATA GIORNATA					
27/11/22	3/A	ACADEMY NOVA SIRI	ESSEDI MASCHITO	12 - 2	
28/11/22	3/A	OLD BOYS BERNALDA	FERRANDINA 17890	3 - 6	
		SS LAURENZANA CALCIO	FUTSAL SCALERA	10 - 5	

CAMPIONATO: <u>UNDER 15 CALCIO A 5 REG. MASCHILE</u>					
DATA GIORNATA					
28/11/22	1/A	ATLETICO POMARICO	BERNALDA FUTSAL	3 - 4	
		LAGOPESOLE	C.M.B.FUTSAL TEAM SSD ARL	0 - 14	
29/11/22	1/A	CITTA POTENZA CALCIO A 5	COMPENS. SPORT PISTICCI	7 - 3	
		SPORTING CLUB STIGLIANO	ESSEDI MASCHITO		<u>POSTICIPATA</u>

CAMPIONATO: <u>COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE</u>					
DATA GIORNATA					
27/11/22	5/A	C.M.B.FUTSAL TEAM SSD ARL	FLACCO VENOSA	4 - 1	

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

In base alle risultanze degli atti ufficiali, **il Giudice Sportivo Dott. Antonio Leopardi Barra**, assistito dal rappresentante AIA Sig. Francesco Manzi, coadiuvato dai sostituti Giudici sportivi, avv. Vincenzo Margiotta e dr. Antonio Carlucci, nella seduta del **02/12/2022**, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari.

GARA DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARA POLICORO - REAL SENISE DEL 27.11.2022

Il Giudice Sportivo

Letti gli atti ufficiali di gara da cui si evince che al 39° del primo tempo **NATALE PASQUALE**, riportato in distinta del **REAL SENISE** con la qualifica di preparatore atletico, in seguito al provvedimento di ammonizione comminatogli dal DG, lo colpiva con una manata in pieno volto, senza conseguenze e poco dopo tentava nuovamente il contatto fisico non riuscendovi perché trattenuto dai componenti della panchina ed infine nel mentre usciva dal campo rivolgeva al DG frasi blasfeme, gravi ingiurie e minacce;

Atteso che al 40° del primo tempo, **MARCELLI MORENO** del **REAL SENISE**, riportato in distinta con la qualifica di Dirigente accompagnatore ufficiale rivolgeva al DG frasi gravemente offensive, ingiuriose e minacciose, venendo espulso;

Considerato che la gara riprendeva e veniva regolarmente portata a termine dal DG, senza ulteriori conseguenze;

Verificato presso l'Ufficio Tesseramenti del CR Basilicata che **NATALE PASQUALE**, riportato in distinta dal **REAL SENISE** con la qualifica di preparatore atletico non risulta alla data della gara tesserato per detta società;

P.Q.M. DELIBERA

- di omologare il risultato conseguito sul campo **POLICORO - REAL SENISE 2 - 2**;

- di **comminare ai sensi dell'articolo 26 comma 4 del CGS a carico del REAL SENISE l'ammenda di €. 800,00**, in quanto persona non tesserata inserita indebitamente in distinta con qualifica di preparatore atletico, in seguito al provvedimento di ammonizione comminatogli dal DG, lo colpiva con una manata in pieno volto, senza conseguenze e poco dopo tentava nuovamente il contatto fisico non riuscendovi perché trattenuto dai componenti della panchina ed infine nel mentre usciva dal campo rivolgeva al DG frasi blasfeme, gravi ingiurie e minacce.
- di **inibire fino al 11.01.23 MARCELLI MORENO del REAL SENISE**, per aver rivolto al DG frasi gravemente offensive, ingiuriose e minacciose e per la qualifica di Dirigente accompagnatore della squadra e sottoscrittore di quanto contenuto nella distinta di gara e nel qual caso per aver inserito in distinta persona non tesserata;
- di trasmettere gli atti ufficiali, per il tramite della Segreteria del CR Basilicata, alla Procura Federale FIGC per gli accertamenti di competenza che riterrà opportuni.

- **SOCIETA'**

AMMENDA €. 100. POLICORO

Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara.

AMMENDA €. 100 POLICORO

Responsabile in qualità di società ospitante, a fine gara persona non autorizzata riconducibile alla società ospitata entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale e con fare minaccioso chiedeva spiegazioni pretendendo la restituzione dei documenti dei tesserati e la distinta di gara, che non gli venivano consegnati e solo grazie all'intervento di un altro tesserato veniva allontanato.

AMMENDA €. 150 REAL SENISE

A fine gara persona non autorizzata riconducibile alla società ospitata entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale e con fare minaccioso chiedeva spiegazioni pretendendo la restituzione dei documenti dei tesserati e la distinta di gara, che non gli venivano consegnati e solo grazie all'intervento di un altro tesserato veniva allontanato.

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MENEGUSSI TARLYSON

(POLICORO)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PIRRONE ANTONIO

(REAL SENISE)

AMMONIZIONE (III INFR)

STORNAIUOLO FRANCESCO

(REAL SENISE)

AMMONIZIONE (II INFR)

ESPASA LUCIANO

(REAL SENISE)

INSAUSTI FRANCISCO

(REAL SENISE)

AMMONIZIONE (I INFR)

GRANE MORRONE JOAQUIN

(REAL SENISE)

GARE DELLA COPPA ITALIA DI ECCELLENZA

GARE DEL 30/11/2022

GARA TRICARICO POZZO DI SICAR - POMARICO

Il Giudice Sportivo

Letti gli atti ufficiali di gara da cui si evince che al rientro in campo dopo l'intervallo tra primo e secondo tempo il DG provvedeva ad effettuare un sopralluogo del terreno di gioco alla presenza dei capitani delle due squadre e non dava inizio alla ripresa della gara che veniva definitivamente sospesa per impraticabilità di campo, causa pioggia;

DELIBERA

- di **non omologare il risultato conseguito sul campo TRICARICO POZZO-POMARICO 1-0;**
- di **disporre, in altra data, ai sensi dell'articolo 33 comma 4 (Lo svolgimento dei Campionati) del Regolamento della LND, la prosecuzione dei soli minuti non giocati;**
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per fissare la data e l'ora di prosecuzione della gara.

- **DIRIGENTI**

I AMMONIZIONE DIFFIDA

VENAFRA FRANCESCO (CITTA DEI SASSI MATERA)

- **ALLENATORI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BARDI GUSEPPE (BRIENZA CALCIO)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

LAURITA ALESSIO (BRIENZA CALCIO)
 SINISGALLI ROCCO (BRIENZA CALCIO)
 DE SOUSA MARTINS VASCO AFONSO (CITTA DEI SASSI MATERA)
 TAMBORRA MATTEO (CITTA DEI SASSI MATERA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CASELLA NICCOLO ALBINO (BRIENZA CALCIO)
 DI VINCENZO GIOVANNI (BRIENZA CALCIO)
 PUTTIM CUNHA FLAVIO HENRIQUE (CITTA DEI SASSI MATERA)
 TUFO FRANCESCO (CITTA DEI SASSI MATERA)

GARE DELLA COPPA ITALIA DI PROMOZIONE

GARE DEL 30/11/2022

- **SOCIETA'**

AMMENDA E. 150 SANTARCANGIOLESE

Propri sostenitori, durante il secondo tempo e fino al termine della gara rivolgevano alla terna frasi minacciose, irraguardose ed offensive. (segnalazione del AA n.2).

- **DIRIGENTI**

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CATALDI CLAUDIO (SANTARCANGIOLESE)

- **ALLENATORI**

SQUALIFICA PER UNA GARA

PINTO PAOLO (PESCOPEGANO 1926)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

LANZA ADRIANO (PESCOPEGANO 1926)
SANTALUCIA GIACINTO (VIGGIANO)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

SANTARSIERO ALESSANDRO (CALCIO SAN CATALDO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PERRIELLO ANTONIO (PESCOPEGANO 1926)
DE SALVO VITO (SANTARCANGIOLESE)
AGRELLO RAFFAELE (VIGGIANO)

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - CALCIO A/11
GARE DEL 28/11/2022

- **DIRIGENTI**

INIBIZIONE FINO AL 16/12/2022

CAGGIANELLI AURELIO (ORAZIANA VENOSA)

- **ALLENATORI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PINTO PAOLO (PESCOPEGANO 1926)

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SPARAPANO GIUSEPPE (CITTA DEI SASSI MATERA)

Reagiva ad un fallo subito da un suo compagno di squadra, colpendo un avversario con un lieve schiaffo al volto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANTOHI LEONARDO (PESCOPEGANO 1926)
TOBIA JASON JOE (PESCOPEGANO 1926)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (III INFR)

GUGLIELMI FRANCESCO (ATELLA)
LAURIERI EUSTACHIO (INVICTA MATERA)
DI CUIA LORENZO (POMARICO)
CERVONE FRANCESCO (REAL SENISE)
SIMONE FULVIO MANUEL (VIRIBUS POTENZA 1999)

AMMONIZIONE (II INFR)

CIAMPA FRANCESCO PIO (ATELLA)
VERDE GIOVANNI (ATELLA)
CIORCIARI VITO DENNIS (BRIENZA CALCIO)
VIGGIANI ANGELO (CITTA DEI SASSI MATERA)
SATRIANO ANDREA (POLISPORTIVA TITO)
DRAGONETTI IVANPAOLO (REAL SENISE)
DE FRANCO FRANCESCO (ROTONDA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

SUMMA DOMENICO	(ASSOPOTENZA)
SAVINO ANTONIO	(ATELLA)
CARLOMAGNO CRISTIAN	(ATLETICO MONTALBANO)
ABBATESCIANNI CHRISTIAN	(ATLETICO PALAZZO)
PICCINNI LUIGI	(ATLETICO PALAZZO)
RIPOLI SILVESTRO	(ATLETICO PALAZZO)
LO GATTO SIMONE	(CASTELLUCCIO)
CAPUTO CESARE	(CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)
GIORDANO NICOLO	(CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)
GRIECO LUIGI	(CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)
LAMORTE GIUSEPPE	(CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)
NSIR BAHA	(CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)
PEPE DANIELE	(CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)
ANGELASTRI GIOVANNI	(CITTA DEI SASSI MATERA)
SABIA ANTONIO	(CITTADELLA 2010)
VIOLA ANDREA	(CITTADELLA 2010)
RAGO VINCENZOLUCIO	(ELETTRA MARCONIA)
ASMUNDO DOMENICO	(FERRANDINA 17890)
BRANCATI FRANCESCO	(FERRANDINA 17890)
BRANCATI GIUSEPPE	(FERRANDINA 17890)
MORELLI GIUSEPPE PIO	(FERRANDINA 17890)
PIRRETTI DOMENICO	(FERRANDINA 17890)
VIVILECCHIA PASQUALE	(INVICTA MATERA)
BELLOMO DOMENICO	(ORAZIANA VENOSA)
LAGALA MICHELE	(ORAZIANA VENOSA)
LICHINCHI ALFREDO	(ORAZIANA VENOSA)
RAPOLLA CRISTIAN	(ORAZIANA VENOSA)
FUINA DANIELE	(PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA)
GALLITELLI MICHELE	(PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA)
THIAM SERIGNE FALLOU	(PESCOPEGANO 1926)
MASI VITO	(POLISPORTIVA TITO)
SONNESSA EMIDIO	(RAPOLLA SOCCER ACADEMY)
MASSOCCHI GIAN SILVIO	(SCANZANO)
MOLLALIU ANDREA	(SCANZANO)
CAPONERO ANGELO	(TRICARICO POZZO DI SICAR)

GARE DEL 29/11/2022**GARA MARATEA - ALL STARS UNITED**

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato dagli atti ufficiali che la Società **MARATEA** iniziava la gara con 7 (sette) calciatori e che dopo il primo minuto del primo tempo un calciatore abbandonava il campo per infortunio;

Atteso pertanto che il D.G., impossibilitato a far proseguire la gara, in quanto il **MARATEA** non aveva in campo il minimo dei giocatori previsto dall'art.73 delle NOIF, la sospendeva definitivamente al 1° del primo tempo;

P.Q.M. DELIBERA

- di **assegnare gara persa alla Società MARATEA con il seguente punteggio MARATEA - ALL STARS UNITED 0-3;**

- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

GARA MONTESCAGLIOSO CALCIO - POLICORO

Il Giudice Sportivo

Letti gli atti ufficiali di gara;

Considerato che l'avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo può essere instaurato d'ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;

Verificato presso l'Ufficio Tesseramenti del CR Basilicata che per i giocatori **STOICAN ADRIAN MARIAN** (peraltro ammonito) e **FRASCA IACOPO**, riportati in distinta dal Policoro, i quali prendevano parte alla gara rispettivamente con i numeri 8 e 5, la

Società Policoro depositava le pratiche di tesseramento per entrambi i calciatori il giorno 29.11.2022 ed entrambe sono state segnalate in errore dall'Ufficio competente in quanto non complete;

Atteso pertanto, che detti calciatori prendevano parte alla gara in posizione irregolare, per quanto sopra riportato;

P.Q.M. DELIBERA

- di non omologare il risultato conseguito sul campo **MONTECAGLIOSO CALCIO - POLICORO 4 - 7**;
- di assegnare gara persa alla Società **POLICORO** con il seguente punteggio **MONTECAGLIOSO CALCIO - POLICORO 3-0**;
- di squalificare per 1 (una) gara ciascuno i calciatori **STOICAN ADRIAN MARIAN** e **FRASCA IACOPO** della Società Policoro;
- di inibire fino al **09.12.2022** **TRUPO ENRICO** del Policoro, quale dirigente accompagnatore ufficiale della squadra;
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

GARA REAL TOLVE - BEATO BONAVENTURA

Il Giudice Sportivo

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato che il **REAL TOLVE** iniziava la gara con 7 (sette) calciatori e che al 40° del primo tempo rimaneva in 6 (sei) causa infortunio di un calciatore;

Atteso pertanto che il D.G., impossibilitato a far proseguire la gara, in quanto il REAL TOLVE non aveva in campo il minimo dei giocatori previsto dall'art.73 delle NOIF, la sospendeva definitivamente al 40° del primo tempo;

P.Q.M. DELIBERA

- di assegnare gara persa alla Società **REAL TOLVE** con il punteggio acquisito sul campo **REAL TOLVE - BEATO BONAVENTURA 0 - 10**;
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

• **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (II INFR)

CARBONE ANTONIO

(POLICORO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BENEDETTO GIOVANNI

(LYKOS)

ANDRIULLI GIUSEPPE

(MONTECAGLIOSO CALCIO)

GARE DEL 30/11/2022

GARA LAGOPESOLE - AVIGLIANO

Il Giudice Sportivo

Letti gli atti ufficiali di gara da cui si evince che il DG effettuate le dovute verifiche del terreno di gioco assieme ai Capitani delle squadre, non dava inizio alla gara per impraticabilità di campo, causa pioggia;

DELIBERA

- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per fissare la data e l'ora di effettuazione della gara.

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - CALCIO A/5

GARE DEL 27/11/2022

• **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (I INFR)

TARANTINO ALESSANDRO

(ACADEMY NOVA SIRI)

GARE DEL 28/11/2022

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (I INFR)

CARELLA FLAVIO

(OLD BOYS BERNALDA)

DE BELLIS MICHELE

(SS LAURENZANA CALCIO)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALI - CALCIO A/5**GARE DEL 28/11/2022**

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (I INFR)

SALLUCE ALESSANDRO

(ATLETICO POMARICO)

GALLITELLI BERNARDINO

(BERNALDA FUTSAL)

6. CORTE SPORTIVA APPELLO TERRITORIALE

6.1 RICORSO DELLA SOCIETA' ASD VIRTUS BELLA CALCIO AVVERSO LE SQUALIFICHE, PER SETTE GARE EFFETTIVE NONCHE' PER CINQUE GARE EFFETTIVE, INFLITTE DAL GIUDICE SPORTIVO, RISPETTIVAMENTE, AI CALCIATORI PICIUOLO PIO E RICIGLIANO MARCO, RIPORTATE SUL C.U. N.49 DEL 16/11/2022.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dall' **Avv. Antonello Mango - Presidente** - dall'**Avv. Rocco Mario Ceraldi** e dal **Sig. Nicola Ciocia - Componenti** - nella seduta in camera di consiglio del **02/12/2022** ha deliberato quanto segue.

Letto il reclamo proposto dalla società **A.S.D. Virtus Bella Calcio** avverso le decisioni del **Giudice Sportivo** pubblicate su **C.U. n. 49** del **16/11/2022**, consistenti nella **squalifica per sette gare effettive** inflitta al calciatore **Piciuolo Pio**, nonché nella **squalifica per cinque gare effettive** inflitta al calciatore **Ricigliano Marco**;

Verificato, preliminarmente, come tanto il **RECLAMO** quanto il **PREANNUNCIO DI RECLAMO** siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente **Sodalizio**, nei termini di cui all'**art. 76 comma 2 e comma 3 C.G.S.**;

Esaminati gli atti ufficiali di gara;

Ascoltata, all'udienza del **30/11/2022**, la **Società ricorrente** che, ai sensi del combinato disposto degli **artt. 49 comma 8 e 77 comma 4 C.G.S.**, ne aveva fatto richiesta, in persona del **Dirigente Sig. Pio Lioi**, il quale si riportava ai motivi di reclamo chiedendone integrale accoglimento;

Procedutosi, ex **art. 50, comma 4, C.G.S.**, all'audizione del **D.G.**, assistito, ai sensi dell'**art. 75 comma 4 C.G.S.**, dal **Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi**;

Premesso che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di

audizione) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

Accertato come le motivazioni dal reclamante **Sodalizio** addotte - tendenti ad escludere *in toto* la responsabilità dei propri **tesserati** in ordine ai fatti loro contestati e, pertanto, indirizzate ad ottenere l'annullamento, ovvero, in via subordinata, la riduzione della squalifica nei loro confronti irrogata - abbiano, invero, trovato solo parziale riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal **D.G.** in sede di audizione rese, dalle quali è stato, di converso, possibile ottenere puntuale conferma riguardo la responsabilità dei calciatori **Piciulo Pio** e **Ricigliano Marco** in riferimento alle condotte a loro ascritte, che, in base a quanto emerso in sede istruttoria, è lecito qualificare come ingiuriose, gravemente irriguardose e antisportive, ancorché non violente;

Valutate le dichiarazioni rese del **D.G.** da cui si è avuta conferma di come, il calciatore **Piciulo Pio**, durante un'azione di gioco, avesse allargato le braccia aumentando il volume del proprio corpo e, pertanto, avesse colpito un avversario all'altezza del viso, ragion per cui, già precedentemente ammonito, avesse rimediato la seconda ammonizione (**non quindi il rosso diretto**) e la conseguente espulsione;

Valutato, ancora, come il **D.G.** abbia precisato che, al momento in cui stava estraendo il secondo giallo all'indirizzo del calciatore **Piciulo Pio**, questi avesse cercato di impedirglielo sottraendogli il cartellino e strattonandolo per la divisa, salvo poi (dopo circa un minuto) allontanarsi dal terreno di gioco, proferendo al suo indirizzo **frasi ingiuriose e minacciose**;

Rilevato altresì che, a seguito dell'espulsione del ridetto **Piciulo**, il **D.G.**, in sede di audizione, abbia chiarito come, il **Capitano** della **ASD Virtus Bella**, Sig. **Ricigliano Marco**, avesse fatto uno scatto di circa venti metri e, raggiuntolo, con atteggiamento irriguardoso, avesse protestato per l'accaduto ponendogli le mani sul petto in maniera NON violenta, nonché proferendo al suo indirizzo **frasi ingiuriose**;

Considerato, più nel dettaglio, come le condotte ascrivibili ai sopra indicati **tesserati** possano considerarsi sicuramente ingiuriose, in quanto idonee a ledere il decoro, la dignità e l'onore del **D.G.** (*Corte Gius. Federale, 28 aprile 2010 n. 236/CGF*), ma altresì gravemente irriguardose, essendosi concretizzate in un contatto fisico - consistente nelle diverse azioni sopra specificate - che, seppur non connotato da quell'atteggiamento volontariamente aggressivo finalizzato a produrre una lesione personale, ha comunque denotato un contegno impetuoso ed incontrollato, oltre a configurare una grave violazione dell'obbligo di rigoroso rispetto dovuto al **Direttore di Gara**;

Ritenuto, quindi, come le argomentazioni che precedono possano ritenersi sufficienti al fine di consentire a questo **Collegio** una, seppur minima, riforma della Decisione dal **G.S.** adottata, con accessorio temperamento delle sanzioni al calciatore **Piciulo Pio** e **Ricigliano Marco** irrogate:

P.Q.M.

- **LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, in parziale accoglimento del reclamo proposto della **Società ASD VIRTUS BELLA CALCIO** ed in parziale riforma della decisione del **Giudice Sportivo**, pubblicata sul **C.U. n.49 del 16/11/2022**, così delibera:

- **Riduce a numero 6 (sei) giornate la squalifica inflitta al calciatore PICIULO PIO;**
- **Riduce a numero 4 (quattro) giornate la squalifica inflitta al calciatore RICIGLIANO MARCO;**
- **Dispone** restituirsì la tassa reclamo, se versata.
- **Manda** alle Segreterie di **C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 02/12/2022

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)